



Documento	Disposizione	Misura - Parte B Schede di Misura
UNIONE EUROPEA Versione	5	REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

PARTE B - SPECIFICHE

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

Art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014

INDICE

1. Misura.....	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
2. Categorie di spesa ammissibili.....	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	9
6. Localizzazione.....	10
7. Criteri di selezione.....	10
8. Intensità dell'aiuto.....	11

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 53
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
Sub Misura	-
Finalità	Promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con l'Azione S3.9

1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura

La Misura 2.53 permette di andare incontro agli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Infatti, la Misura 2.53, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, sostiene attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici, oltre ad incentivare le produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla certificazione ISO14001 e la registrazione al sistema EMAS di ecogestione ed audit.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg.(UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Impegno del richiedente a presentare domanda di adesione all'EMAS per un minimo di tre anni
Impegno del richiedente a presentare domanda per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 del Consiglio e conformemente al Reg (CE) 710/2009 della Commissione e a rispettarne i requisiti per almeno cinque anni
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione;
- la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

2. Categorie di spesa ammissibili¹

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi di fattibilità.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

¹ Tali spese concorrono alla determinazione dell'entità della compensazione.

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- formazione del personale, esclusi costi figurativi interni e costi di trasferta del personale;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).
- costruzione e sviluppo del sistema di gestione ambientale (ISO14001 e EMAS);
- costruzione di strutture inerenti il raggiungimento delle finalità della Misura;
- spese relative al conseguimento della certificazione biologica;
- ottenimento della prima certificazione del sistema di gestione ambientale o rinnovo da parte di organismi accreditati a fronte delle norme della serie ISO 14000 o del regolamento comunitario EMAS.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 3 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l’allevamento di organismi geneticamente modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- assicurare che, in caso di interventi di conversione verso l’acquacoltura biologica, la produzione sia conforme all’articolo 15 del Reg. (CE) 834/2007;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- assoggettarsi al regime biologico secondo le procedure previste e garantite dal sistema SIB del SIAN (L. 154/2016).

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), qualifica del personale utilizzato.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- dichiarazione di impegno a presentare domanda di adesione all'EMAS per un minimo di tre anni;
- autorizzazioni amministrative in caso di interventi edilizi;
- dichiarazione di impegno a presentare domanda per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 del Consiglio e conformemente al Reg. (CE) 710/2009 della Commissione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media min		

OPERAZIONE A REGIA				
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

8. Intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

La compensazione è calcolata sulla base dei seguenti dati:

- la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione della produzione convenzionale a quella biologica (nel caso di interventi di conversione al sistema biologico);
- i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS (nel caso di interventi di partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione).

La misura prevede un'intensità dell'aiuto pubblico del 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari secondo quanto previsto al par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento:

- quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE³;
- qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

³ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."